

Decisione concernente la chiusura dello spazio aereo svizzero a causa dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull

del 16 aprile 2010

- Autorità di decisione: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).
- Oggetto: Lo spazio aereo situato nella regione d'informazione di volo della Svizzera è temporaneamente chiuso a causa della nube di cenere prodotta dall'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull. Nei giorni e nelle fasce orarie indicate sono vietati tutti i voli (IFR e VFR) effettuati con aeromobili civili. Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) e i voli della polizia.
- Basi giuridiche: L'UFAC è l'autorità federale competente della vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea, LNA; RS 748.0). L'UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio di un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione (art. 15 LNA; cfr. anche art. 36 cpv. 1 della Costituzione federale). Per garantire la sicurezza aerea l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose in virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11).
- In virtù dell'art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. La presente decisione è intesa a prevenire un pericolo imminente per la sicurezza di volo. Pertanto, agli eventuali ricorsi l'UFAC toglie l'effetto sospensivo.
- Contenuto della decisione:
1. a) Lo spazio aereo situato nella regione d'informazione di volo della Svizzera è chiuso completamente da venerdì, 16 aprile 2010, ore 24.00, fino a sabato, 17 aprile 2010, ore 09.00 ora locale. Nei giorni e nelle fasce orarie elencate sono vietati tutti i voli (IFR e VFR) effettuati con aeromobili civili.
 - b) Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) e i voli della polizia.

2. Ulteriori disposizioni al riguardo saranno rese note esclusivamente tramite avviso agli aeronauti (NOTAM).
3. Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.
4. La presente limitazione di volo è pubblicata come avviso agli aeronauti (NOTAM) e nel Foglio federale in lingua tedesca, francese e italiana.
5. La presente decisione può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Sicurezza tecnica.

Destinatari:	La presente decisione si applica a tutte le persone che, in un modo o nell'altro, utilizzano lo spazio aereo indicato o svolgono attività suscettibili di avere ripercussioni su di esso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.
Procedura:	La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Deposito pubblico:	La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale in lingua tedesca, francese e italiana.
Rimedi giuridici:	<p>Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.</p> <p>Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti o alla pubblicazione nel Foglio federale.</p> <p>Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.</p>

16 aprile 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile:

Il Direttore, Peter Müller